

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1941

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DE FRANCISCIS

Istituzione del tribunale di Caserta

Presentata il 13 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La popolazione della provincia di Caserta ammonta a circa novecentomila abitanti, oltre ad un imprecisato numero di cittadini di Paesi extracomunitari che vi transitano e soggiornano indipendentemente dalle normative in materia di immigrazione. Da oltre dieci anni con diverse proposte di legge è all’ordine del giorno il tema di una più razionale organizzazione delle diverse giurisdizioni e del potenziamento e della riorganizzazione dell’amministrazione della giustizia nella provincia di Caserta, detta Terra di lavoro, oggi servita dal solo tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla sua procura della Repubblica.

In sostanza, tutta la provincia casertana, formata da oltre cento comuni con 2639 chilometri quadrati di territorio, ricade sotto un’unica giurisdizione, quella che fa capo al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta, con tutta evidenza, di una situazione non adeguata ai tempi, figlia di un assetto delle circoscrizioni

giudiziarie che risale ad oltre cinquant’anni orsono e che certamente condiziona in maniera fortemente negativa la corretta amministrazione della giustizia nel casertano, zona che, come appare evidente, oltre ad una forte densità abitativa è, purtroppo, afflitta da un grave fenomeno di criminalità comune ed organizzata, come è ben documentato anche dall’annuale rapporto del Ministro dell’interno (settembre 2001), che ben difficilmente può essere affrontato con efficienza nell’attuale situazione. Il cumulo di lavoro che ricade sul tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, rende pressoché impossibile un rapido ed efficiente intervento nella lotta contro la criminalità organizzata sia per i tempi necessari alla valutazione del cospicuo materiale prodotto dalle diverse autorità inquirenti e sia per i tempi necessari alla celebrazione dei processi, quando non si incorre nella decorrenza dei termini e nelle prescrizioni previste dalla legge, senza tenere conto dei

tempi lentissimi con i quali è, oggi, ordinariamente amministrata la giustizia civile. A ciò si aggiunga una considerazione sulla insufficienza delle strutture edilizie al servizio dell'attuale unico tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha reso necessario, recentemente, l'affitto di un intero palazzo costruito per civili abitazioni, con fitto novennale di circa 3 milioni e 115 mila euro. Oggi, dunque, la giustizia in Terra di lavoro viene amministrata in appartamenti ad uso familiare! Da quanto detto emerge chiaramente la improcrastinabile necessità di una riorganizzazione della giurisdizione nella provincia di Caserta, con l'istituzione di almeno un altro tribunale che avvicini il rapporto tribunale-abitanti al valore di circa 1/400.000, oggi considerato ideale in dottrina.

Con la presente proposta di legge si viene, oltretutto, a sanare un'antica anomalia che vede la città di Caserta unico capoluogo di provincia d'Italia senza un proprio tribunale. L'istituzione del tribu-

nale di Caserta, ovviamente, non comporta l'abolizione di quello di Santa Maria Capua Vetere, e d'altra parte in Italia esistono moltissimi circondari di tribunali con popolazioni inferiori a quelle delle due che si creerebbero in Terra di lavoro. Gioverà ricordare, inoltre, che in Italia molte sono le province con più di un tribunale e, nella sola regione Campania, oltre ai diversi tribunali presenti nell'area metropolitana di Napoli ne insistono tre in provincia di Avellino e quattro in provincia di Salerno.

Il nuovo tribunale di Caserta, infine, non comporterà costi aggiuntivi per l'amministrazione, dato che esso assorbirà l'attuale dotazione esistente in provincia e, per la sua collocazione, può utilizzare sia l'erigendo edificio finanziato per ospitare l'ormai soppressa pretura circondariale di Caserta, sia ulteriori edifici che la giunta ed il consiglio comunale di Caserta hanno, in più occasioni, dichiarato di rendere disponibili.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta.

2. Il tribunale di Caserta ha giurisdizione sui comuni di Ailano, Alife, Alvi gnano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Capriati al Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monteverna, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Ravi scanina, Recale, Ruviano, San Felice a Cancellò, Santa Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Piedimonte Matese.

ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del personale del tribunale di Caserta e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento dell'ufficio giudiziario previsto all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caserta, continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 3.750.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

